



**COMUNE DI LATINA**  
**DIPARTIMENTO VI – WELFARE**  
**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI COMUNALI**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**TRA IL COMUNE DI LATINA ED ENTE DEL TERZO SETTORE PER L'ESECUZIONE  
DI INTERVENTI DI FACILITAZIONE DELLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI  
MINORI ROM PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO EX "AL KARAMA", SITO IN VIA  
MONFALCONE N. 19 – B.GO BAINSIZZA – LATINA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.**

L'anno duemilaventiquattro, addì del mese di \_\_\_\_\_, giorno \_\_\_\_\_, nella residenza Comunale di Latina, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

**TRA**

Il Comune di Latina, codice fiscale 00097020598, con sede in Piazza del Popolo, 1, rappresentato da \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la funzione presso la sede del Comune di Latina, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Latina ed a ciò autorizzato/a,

**E**

L'Ente del Terzo Settore.....  
C.F./P.I. ...., con sede legale in .....,  
Via ....., regolarmente iscritto nel Registro del  
..... al n....., con decreto del Presidente della  
Regione Lazio, prot. n..... del ....., rappresentata dal suo  
Presidente ....., nato a ..... (.....),  
il ....., residente in ....., Via .....,  
n. ...., nella sua qualità di Legale Rappresentante;

**PREMESSO:**

- che il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ha disciplinato la materia del c.d. Terzo Settore mantenendo e potenziando il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

-che con la DGR Lazio 29 dicembre 2023, n. 987 sono state approvate le nuove Linee Guida in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 18/01/2024;

- che è stata attuata apposita procedura comparativa, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 117/2017, avviata con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e terminata con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'individuazione dell'Ente del Terzo Settore con cui attivare un rapporto convenzionale;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto**

La presente Convenzione ha ad oggetto l'attuazione del progetto presentato dall' Ente del Terzo Settore \_\_\_\_\_, acquisito al protocollo comunale al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che forma parte integrante e sostanziale della stessa ed illustra dettagliatamente gli interventi che saranno implementati a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al termine dell'a.s. 2024/2025.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obiettivi da raggiungere saranno:

- facilitare le iscrizioni e la frequenza scolastica dei minori Rom, dalla scuola dell'infanzia ad ogni successivo grado, obbligatorio o non;
- sostenere le famiglie nella genitorialità, nella comprensione della funzionalità della scuola, dei diritti e doveri sociali, sanitari etc;
- affiancare le scuole nei percorsi di inclusione sociale e comprensione della cultura Rom.

Le attività proposte dovranno garantire:

- il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore Rom secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- l'avvio graduale del minore e della sua famiglia verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.

**Art. 2 - Requisiti dei volontari/dipendenti**

2.1 Per la realizzazione delle attività convenzionate l'Ente del Terzo Settore mette a disposizione un numero congruo di volontari/dipendenti, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività.

2.2 L'Ente del Terzo Settore si impegna ad ammettere alle attività volontari che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi penali pendenti o illeciti amministrativi pregiudizievoli allo svolgimento di particolari attività, quali l'area delle attività educative e l'area socio assistenziale.

2.3 L'Ente del Terzo Settore si impegna a sostituire i volontari/dipendenti, qualora vi sia segnalazione di mancato gradimento da parte dell'Amministrazione.

2.4 L'Ente del Terzo Settore garantisce, nei limiti di disponibilità dei propri volontari/dipendenti, la continuità degli interventi di cui alla presente convenzione.

**Art. 3 – Responsabili del progetto**

3.1 L'Ente del Terzo Settore, individua la persona di ..... quale Responsabile della gestione del progetto e Referente per il Comune di Latina.

3.2 Il Comune di Latina ha individuato quale RP/Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Ester Licata.

#### **Art. 4 - Polizze assicurative**

L'Ente del Terzo Settore garantisce che i volontari/dipendenti inseriti nelle attività, nonché il coordinatore, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 come da polizza n. .... stipulata con la compagnia di assicurazione ....., acquisita al protocollo comunale al n. ....

#### **Art. 5 - Rimborso spese**

5.1 Costituiscono spese ammissibili al finanziamento e, quindi, rimborsabili:

- a) spese di rimborso dei volontari per l'attività di volontariato prestata pari a quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- b) acquisti necessari inerenti la gestione del progetto;
- c) eventuali costi del personale, esclusivamente per le figure professionali assunti utili al raggiungimento dei risultati;
- d) leasing, affitti strumenti e attrezzature necessarie per il raggiungimento dei risultati previsti.

5.2 I rimborsi per i volontari dovranno essere certificati mediante timesheets giornalieri (o registri di presenza vidimati) e ricevute di pagamento. Le spese del personale assunto dovranno essere rendicontate mediante timesheets mensili, contratti, F24 e buste paga.

5.3 Ogni acquisto deve essere giustificato da apposita fattura con relativa quietanza di pagamento; la fattura dovrà contenere la descrizione "acquisto per la gestione del progetto SCOLARITÀ MINORI ROM".

Affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi e motivo degli stessi e che i dati trovino riscontro nelle attività eseguite e/o prestate.

5.4 Il rimborso spese non potrà in ogni caso superare la somma complessiva di €. 16.500,00 di cui €. 6.700,00 per il 2024 (mesi settembre-dicembre 2024) ed € 9.800,00 per il 2025 (gennaio-giugno 2025).

L'erogazione di quanto dovuto sarà ripartita in tre tranches di pagamento, nel rispetto delle disponibilità degli impegni economici presi dall'Ente per ogni annualità:

- 40% all'avvio del servizio;
- 40% dell'importo complessivo, decurtato dell'importo eventualmente non rendicontato, dopo 3 mesi a seguito di rendicontazione delle spese sostenute nella 1<sup>a</sup> tranche di pagamento;
- 20% a chiusura del progetto, a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute accompagnata dai relativi giustificativi quietanzati.

#### **Art. 6 – Verifiche e controlli**

6.1 Il Comune, tramite il Responsabile del Procedimento, conserva il ruolo di coordinamento e controllo delle attività ed in particolare dovrà essere costantemente informato in ordine:

- a) al numero ed al nominativo dei volontari e del personale impiegato;
- b) ai dati relativi all'effettiva operatività ed utilizzo delle risorse strumentali.

6.2 Il Comune, inoltre, ha facoltà di emettere le direttive cui l'Ente del Terzo Settore dovrà attenersi per assicurare il rispetto delle normative vigenti.

6.3 Il Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività svolta.

#### **Art. 7 – Penali - Sospensione e risoluzione della Convenzione.**

7.1 L'Ente del Terzo Settore individuato quale partner si obbliga a portare a termine gli interventi ed obiettivi oggetto della presente Convenzione, nei tempi e modi che verranno programmati nei tavoli di co-progettazione.

Per ogni giorno di ritardo e/o mancata esecuzione verrà applicata una penale di euro 100,00.

7.2 Il Comune si riserva di sospendere temporaneamente la presente Convenzione per comprovati motivi che saranno comunicati all'Associazione almeno con 15 giorni di anticipo.

7.3 Il Comune può risolvere anticipatamente la Convenzione per provata inadempienza da parte dell'Ente del Terzo Settore degli impegni previsti nel presente atto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

7.4 L'Ente del Terzo Settore potrà, per comprovate motivazioni, risolvere la presente Convenzione, dandone comunicazione almeno 60 giorni prima e, comunque, in un periodo che non infici gli eventi programmati.

Qualora non venisse rispettato detto termine, l'E.T.S. dovrà corrispondere una penale pari a €. 100,00 per ogni giorno di mancato preavviso.

#### **Art. 8 - Durata**

La presente Convenzione conserva validità a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti fino al 30 giugno 2025, a copertura dell'a.s. 2024/2025.

#### **Art. 9 - Trattamento dati personali**

9.1 In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. in materia di tutela della privacy, l'E.T.S. è Responsabile esterno dei dati personali nell'ambito del servizio fornito: i dati saranno forniti, raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per fini inerenti la presente Convenzione e saranno conservati presso le sedi competenti.

9.2 In tale qualità, l'E.T.S. è tenuto a garantire la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità di dati che utilizzano per la propria attività e per le proprie procedure finalizzate alla gestione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

9.3 Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti a lui garantiti.

9.4 Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza, in occasione del trattamento di pratiche, documenti e corrispondenza, di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi della normativa sulla tutela della privacy.

9.5 L'E.T.S. si obbliga ad informare i volontari circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 10 - Rinvio e controversie**

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.

10.2 Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente Convenzione che non possano essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del Foro di Latina.

10.3 La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 266/91.

10.4 Le spese di registrazione della Convenzione, per l'opponibilità a terzi, sono a carico dell'Ente del Terzo Settore.

**Art. 11 – Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ester Licata.

Letto, approvato e sottoscritto

Latina, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Per il Comune  
(Il Dirigente)

Per l'Ente del Terzo Settore  
(Il Presidente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_